

Bruxelles, 22.10.2012
COM(2012) 607 final

2012/0291 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che Unione europea deve adottare nell'ambito del comitato amministrativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in merito al progetto di regolamento sui sistemi avanzati di ritenuta per bambini

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sviluppa a livello internazionale prescrizioni armonizzate che mirano a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore e di sistemi usati per tali veicoli tra le parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto e a garantire che tali veicoli e sistemi offrano un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente.

L'UNECE ha recentemente ultimato un progetto di regolamento che stabilisce disposizioni uniformi relative all'omologazione di sistemi avanzati di ritenuta per bambini utilizzati a bordo dei veicoli a motore¹. L'obiettivo del presente progetto di regolamento è assicurare un elevato livello di sicurezza per i bambini trasportati nei veicoli a motore quando sono seduti in tali sistemi.

A livello di UE, l'articolo 2 della direttiva 91/671/CEE del Consiglio relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini sugli autoveicoli² prescrive l'uso di opportuni sistemi di ritenuta per bambini negli autoveicoli.

La presente proposta mira a definire la posizione dell'Unione riguardo al progetto di regolamento UNECE relativo ai sistemi avanzati di ritenuta per bambini e quindi a far sì che l'Unione, rappresentata dalla Commissione, voti a favore di tale progetto.

In una fase successiva si adotteranno misure per far sì che il progetto di regolamento UNECE sui sistemi avanzati di ritenuta per bambini sia applicato all'interno dell'Unione europea per quanto riguarda l'omologazione di tali sistemi e l'uso di tali sistemi da parte dei cittadini dell'UE.

- **Contesto generale**

Il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati³, fissa le prescrizioni di base per l'omologazione dei sistemi di ritenuta per bambini, mediante riferimento diretto al regolamento UNECE n. 44 – Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore ("sistemi di ritenuta per bambini")⁴. È stato necessario inserire il riferimento diretto alle prescrizioni specifiche per l'omologazione dei sistemi di ritenuta per bambini a norma UNECE e quindi anche a livello di UE.

Ora si prevede pertanto che l'Unione voti a favore del progetto di regolamento UNECE collegato relativo ai sistemi avanzati di ritenuta al fine di disporre di prescrizioni comuni armonizzate a livello internazionale che agevoleranno il commercio internazionale. Ciò

¹ Documento UNECE ECE TRANS/WP.29/2012/53.

² GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26.

³ GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

⁴ GU L 233 del 9.9.2011, pag. 95.

consentirà alle aziende europee di uniformarsi a una serie di prescrizioni relative alle misure per la nuova generazione di sistemi di ritenuta per bambini riconosciute a livello mondiale, cioè nei paesi che sono parti contraenti dell'accordo UNECE del 1958 riveduto.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

La direttiva 77/541/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore⁵ per quanto riguarda le prescrizioni concernenti i sistemi di ritenuta per bambini, di cui all'allegato XVII.

La direttiva 91/671/CEE del Consiglio relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini sugli autoveicoli, comprese le disposizioni per l'uso dei sistemi di ritenuta per bambini sui veicoli a motore.

Il regolamento (CE) n. 661/2009 per la sicurezza generale per quanto riguarda il riferimento diretto al regolamento UNECE n. 44 – Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore ("sistemi di ritenuta per bambini").

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La proposta è in linea con gli obiettivi della direttiva 91/671/CEE sull'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini ed è pertanto coerente con l'obiettivo della UE di garantire un elevato livello di sicurezza stradale ai bambini trasportati in veicoli a motore.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Nell'elaborare la proposta la Commissione europea ha consultato le parti interessate. Vi sono state una consultazione generale attraverso il gruppo di lavoro informale sui sistemi di ritenuta per bambini nell'ambito del gruppo di lavoro sulla sicurezza passiva (GRSP) dell'UNECE e la diffusione di informazioni e successive discussioni in seno al Comitato tecnico – Veicoli a motore nel corso dello sviluppo del progetto.

- **Valutazione d'impatto**

La Commissione europea ha commissionato una valutazione dell'impatto per il regolamento (CE) n. 661/2009, che disciplina i sistemi di ritenuta per bambini. Le prescrizioni relative ai sistemi avanzati di ritenuta per bambini sono complementari. I progetti CASPER (Child Advanced Safety Project for European Roads) e EPOCh (Enable Protection for Older Children) del settimo programma quadro hanno reso disponibili ulteriori analisi rilevanti che sono state utilizzate dal gruppo di lavoro informale sui dispositivi di ritenuta per bambini nell'ambito del gruppo di lavoro sulla sicurezza passiva (GRSP) dell'UNECE.

⁵ GU L 220 del 29.8.1977, pag. 95.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

La proposta consentirà all'Unione, rappresentata dalla Commissione, di votare a favore del progetto di regolamento UNECE relativo ai sistemi avanzati di ritenuta per bambini.

- **Base giuridica**

Ai fini dell'adeguamento alle specificità del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la base giuridica utilizzata in precedenza di cui al considerando 1 è stata sostituita da un riferimento diretto all'articolo 218, paragrafo 9, il che rende necessario modificare la procedura di preparazione delle riunioni del WP29 e ricorrere a una nuova forma giuridica, ossia a una decisione del Consiglio, anziché, come nella procedura di preparazione degli ultimi 14 anni, a una decisione della Commissione.

- **Principio di sussidiarietà**

Le prescrizioni relative ai sistemi di ritenuta per bambini sono già armonizzate a livello di UE. Le nuove disposizioni sono complementari per la nuova generazione di sistemi di ritenuta per bambini. Solo l'Unione può votare a favore di strumenti internazionali come i progetti di regolamento dell'UNECE e della loro integrazione nel sistema di omologazione dei veicoli a motore dell'Unione. Ciò non solo previene la frammentazione del mercato interno, ma garantisce anche in tutta l'UE norme sulla sicurezza di livello equivalente. Inoltre, offre i vantaggi delle economie di scala: i prodotti possono essere fabbricati per l'intero mercato europeo e internazionale, invece di dover essere adattati per l'omologazione nazionale in ogni singolo Stato membro o in altri paesi nell'ambito dell'UNECE.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta soddisfa il principio di proporzionalità perché non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un livello elevato di sicurezza e di protezione pubbliche.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

Una decisione del Consiglio è ritenuta uno strumento adatto in linea con le disposizioni dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che Unione europea deve adottare nell'ambito del comitato amministrativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in merito al progetto di regolamento sui sistemi avanzati di ritenuta per bambini

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio⁶, l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni per il riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto").
- (2) Le prescrizioni standardizzate del progetto di regolamento UNECE che stabilisce disposizioni uniformi relative all'omologazione dei sistemi avanzati di ritenuta per bambini utilizzati a bordo dei veicoli a motore⁷ sono destinate ad eliminare gli ostacoli tecnici al commercio dei sistemi di ritenuta per bambini da utilizzare a bordo dei veicoli a motore tra le parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto e a garantire che tali sistemi offrano un elevato livello di sicurezza e protezione.
- (3) È opportuno stabilire la posizione che l'Unione deve adottare in seno al comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto per quanto riguarda l'adozione di tale progetto di regolamento UNECE,

⁶ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

⁷ Documento UNECE ECE TRANS/WP.29/2012/53.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve assumere l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione, nell'ambito del comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto è votare a favore del progetto di regolamento UNECE che stabilisce disposizioni uniformi relative all'omologazione dei sistemi avanzati di ritenuta per bambini utilizzati a bordo dei veicoli a motore, così come esso è riportato nel documento ECE TRANS/WP.29/2010/53.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua notifica.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*